

TAR Toscana, Sezione I - Sentenza 12/02/2007 n. 224
legge 109/94 Articoli 10, 13, 20 - Codici 10.3, 11.3, 20.1

Secondo una costante giurisprudenza, l'osservanza del principio del favor participationis nelle procedure di affidamento di appalti pubblici, nei casi di ambiguità delle regole di gara, impone di ammettere alla gara le imprese che abbiano omesso un adempimento imposto da un complesso di clausole equivoche e contraddittorie e di soddisfare, così, l'interesse pubblico alla più ampia partecipazione alla procedura (Cons. Stato, Sez. IV, 28 febbraio 2005, n. 690). Le associazioni costituende non sono tenute a dichiarare nell'offerta le quote di partecipazione al raggruppamento, dovendo queste necessariamente risultare (e così consequenzialmente le diverse percentuali di partecipazione ai lavori), da un atto successivo alla eventuale aggiudicazione (TAR Lecce, Sez. II, 7 settembre 2002, n. 4301; TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 25 luglio 2005, n. 1237). Tale interpretazione appare confortata dalla lettura dell'art. 93, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. secondo cui "le imprese riunite in associazione temporanea devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento", nonché dalla considerazione che una cosa sono i requisiti di qualificazione, e un'altra le quote di partecipazione di ciascun componente dell'ATI alla gara, a meno che, ovviamente, ciò non sia espressamente richiesto dal bando di gara (TAR Piemonte, Sez. II, 22 giugno 2004, n. 1156). Solo i soci accomandatari sono tenuti a rendere la dichiarazione di possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 75, D.P.R. n. 554/1999 e s.m., in quanto essi sono gli unici che possono esercitare poteri di gestione (TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 29 maggio 2003, n. 896). Qualora il bando di gara imponga a tutti i concorrenti di produrre una dichiarazione di avvenuto sopralluogo ed una certificazione rilasciata dall'amministrazione che attesti l'effettiva effettuazione del sopralluogo, tutte le imprese che partecipano ai raggruppamenti temporanei, costituiti o costituendi, sono tenuti a produrre entrambi i documenti (TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 15 settembre 2005, n. 1398).